

CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA

(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

DELIBERAZIONE DEL

COMMISSARIO STRAORDINARIO	
N. 1464 Data 7/7/2016	OGGETTO: Autorizzazione a proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°468/2016 a seguito del ricorso promosso dal dipendente Ciavorella Giuliano
L'anno duemilasedici, il giorno	setter, del mese di Juplio,
presso la sede dell'Ufficio del (
ll Dr. Giuseppe Maria Mar	giotta, nominato con D.A. nº13 del 16/03/2016, Commissario
Straordinario dei Consorzi del	la Sicilia Orientale (Enna, Caltagirone, Ragusa, Catania, Siracusa e
Messina), assistito dal Dr. Gio	ovanni Cosentini, nella qualità di Direttore Generale dell'Ente e dal
Dr. Galanni Gust	con le funzioni di Segretario verbalizzante, ha adottato
la seguente deliberazione:	
VISTA la legge regionale 25 m	naggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;
VISTO lo Statuto consortile 1	pubblicato sulla G.U.R.S. del 20 dicembre 1997, n. 71, adottato in
modifica, in ultimo, con delibe	razione del Commissario Straordinario n. 160 del 29 dicembre 2011,
e approvato dalla Giunta regior	nale con delibera n. 384 del 5 ottobre 2012;
CONSIDERATO che le modi	fiche apportate allo Statuto consortile hanno introdotto il principio di
separazione tra organi di indiriz	zzo politico ed organi di gestione;
VISTA la deliberazione del	Commissario Straordinario n.1 dell'8.8.2014 con la quale viene
approvato l'atto di indirizzo di utilizzo del nuovo schema di delibera, redatto dall'Ufficio del	
Commissario al quale, i Consorzi di Bonifica afferenti al nuovo Consorzio di Bonifica della Sicilia	
Orientale dovranno riferirsi ed	uniformarsi per la predisposizione di tutti gli atti deliberativi;
VISTA la circolare dell'Assess	sorato Regionale delle Risorse Agricole e Alimentari – Dipartimento
Interventi Infrastrutturali – Ser	rvizio 1 – prot. n. 36366 del 22 novembre 2013, con la quale sono
state impartite disposizioni in ordine alla vigilanza e sul controllo preventivo degli atti consortili;	

VISTO l'art. 9 lettera f dello Statuto consortile;

VISTO il ricorso promosso avanti il Tribunale di Ragusa – Sezione Lavoro – dall'Avv. Cecilia Licitra del Foro di Ragusa, difensore del signor Ciavorella Giuliano ed elettivamente domiciliato in Ragusa in viale Tenente Lena n°14, assunto al protocollo consortile al n°12569 del 03/11/2011, con cui il ricorrente richiede il diritto alla trasformazione del proprio rapporto di lavoro, ad oggi a tempo determinato poiché rientrante nelle c.d. Garanzie Occupazionali di cui all'art.1 comma 2° L.R. n°4/2006, a tempo indeterminato a decorrere dalla data di prima assunzione presso questo Ente oltre la corresponsione delle somme dovute a titolo di arretrati e/o di risarcimento danni;

VISTA la nota protocollo n°970 del 19/01/2012 con cui questo Ente ha relazionato dettagliatamente la superiore vicenda all'Assessorato Regionale alle Risorse Agricole ed Alimentari;

CONSIDERATO che con sentenza n°656/2013 lo stesso Giudice del Lavoro ha rigettato il suddetto ricorso condannando però questo Consorzio al pagamento in favore del ricorrente di un'indennità pari a quattordici (14) mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre due (2) mensilità in conseguenza dell'anzianità lavorativa maturata oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione del credito al giorno del pagamento effettivo;

CONSIDERATO che il signor Ciavorella ha promosso appello avverso la sentenza sopraccitata;

VISTA la sentenza della Corte d'Appello di Catania – Sezione Lavoro - n°468/2016, con cui è stata dichiarata la nullità dell'apposizione di termine al contratto stipulato il 18 dicembre 2000 e, per effetto, è stato dichiarato il rapporto in questione a tempo indeterminato sin dall'origine condannando questo Consorzio alla riammissione in servizio del signor Ciavorella alle condizioni e mansioni di cui al predetto contratto, riconoscendo altresì al ricorrente un'indennità risarcitoria pari a quattro (4) mensilità e compensando tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;

CONSIDERATO che la succitata sentenza della Corte d'Appello di Catania appare erronea e che sussistono quindi le condizioni per proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare questo Ente a proporre ricorso in Cassazione avverso la sopraccitata sentenza d'Appello;

CHE ai superiori fini si reputa opportuno affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Guglielmo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale;

DELIBERA

Per i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.:

- Di proporre ricorso avanti la Corte di Cassazione alla sentenza d'Appello della Corte di Catania n°468/2016, emessa nel procedimento promosso da Ciavorella Giuliano nei confronti del Consorzio di Bonifica n°8 di Ragusa;
- di affidare l'incarico a rappresentare questo Consorzio all'Avv. Gugliemo Rustico del Foro di Modica, legale convenzionato del Consorzio;
- di inviare copia della presente alla Prefettura di Ragusa per il visto di cui all'art. n°63 del R.D. 15/12/1933 n°216.

Letto, confermato e sottoscritto.

V degretario Albanizzaria Dota Gioverna Giordori 11 DIRETYORE GENERALE
(Doit Giovanni Cosentini)

*L COMMISSARIO STRAORDINARIO (Dott. Ing. Giuseppe Maria Margiotta)